

BGE 86 I 251

Bundesgericht (BGE), 1960-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_BGE_86_I_251

FR: ATF 86 I 251

IT: DTF 86 I 251

Regeste

Regeste Klage des im Dienst verunfallten Beamten gegen den Bund. 1. Im Rahmen des Art. 129 KUVG steht die auf Art. 339 OR gestützte Klage gegen den Arbeitgeber auf Schadenersatz aus Betriebsunfall auch dem Postbeamten zu (Erw. 2). 2. Der Genugtuungsanspruch verjährt nach Art. 127 OR mit Ablauf von 10 Jahren (Erw. 7). 3. Die in Art. 129 Abs. 2 KUVG vorgesehene Beschränkung der Haftung auf den Fall der groben Fahrlässigkeit gilt für den Genugtuungsanspruch nicht (Erw. 7).

Regeste Action intentée contre la Confédération par un fonctionnaire victime d'un accident du travail. 1. Dans les limites fixées par l'art. 129 LAMA, le fonctionnaire des postes aussi peut, en se fondant sur l'art. 339 CO, actionner son employeur en réparation du dommage causé par un accident du travail (consid. 2). 2. L'action qui a pour objet la réparation du tort moral se prescrit, selon l'art. 127 CO, dans le délai de dix ans (consid. 7). 3. La limitation de la responsabilité aux cas de faute grave, telle que la prévoit l'art. 129 al. 2 LAMA, ne s'applique pas à la réparation du tort moral (consid. 7).

Regesto Azione contro la Confederazione di un funzionario vittima di un infortunio sul lavoro. 1. Nei limiti stabiliti dall'art. 129 LAMI, l'azione contro il datore di lavoro per danni causati da infortuni professionali, fondata sull'art. 339 CO, è riconosciuta anche al funzionario postale (consid. 2). 2. L'azione per indennità a titolo di riparazione morale e fondata sull'art. 339 e rel. CO si prescrive, secondo l'art. 127 CO, nel termine di 10 anni (consid. 7). 3. La limitazione della responsabilità ai casi di colpa grave, prevista dall'art. 129 cp. 2 LAMI, non si applica al diritto del lavoratore ad ottenere una riparazione morale (consid. 7).

Erwägungen

E. 2

La legge federale 28 marzo 1905 sulla responsabilità civile di determinate imprese di trasporto pubbliche e private e delle poste (LResp. C), parzialmente abrogata dallo art. 128 num. 3 LAMI, si qualifica non solo perchè prevede la responsabilità causale dell'impresa, ma anche perchè consente, in deroga alla legge vigente fino al 10 gennaio 1959 sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari federali, di convenire direttamente in giudizio la Confederazione per il risarcimento del danno, economico e morale, causato da pubblici funzionari o da organi di tali imprese nell'esercizio di pubbliche funzioni. L'azione diretta, prevista nell'art. 25, ora sostituito da norme delle leggi BGE 86 I 251 S. 253 speciali sulle ferrovie federali (art. 5 LF 23 giugno 1944 sulle ferrovie federali svizzere) e sulle poste (art. 55 LF 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste), era conferita indistintamente a terzi e dipendenti dell'impresa pubblica contro le FFS e, per le poste, contro la Confederazione. Entrata in vigore la LAMI, il relativo art. 128 escluse per i dipendenti delle aziende

pubbliche, così come per quelli delle imprese private, la preesistente azione diretta contro il loro datore di lavoro, in considerazione del fatto che le prestazioni dell'assicurazione garantiscono, almeno parzialmente, il risarcimento dei danni economici causati da infortuni. Per la sussidiaria protezione degli interessi dei lavoratori, l'art. 129 LAMI rinvia nondimeno senza limitazioni al CO, per cui si applicano, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tanto le norme concernenti la responsabilità per atto illecito, quanto quelle relative al rapporto di lavoro (RU 59 II 430, 62 II 347, 68 II 292, 72 II 314, 430). La convenuta ammette che, di massima, i dipendenti delle poste possono convenire direttamente in giudizio la Confederazione invocando gli art. 41 ss. CO, ma contesta l'applicabilità dell'art. 339 CO, perchè le norme disciplinanti il contratto di lavoro sarebbero escluse dallo ordinamento del pubblico impiego, in virtù della riserva contenuta nell'art. 362 dello stesso CO. Ma tale ragionamento non è coerente, perchè se si dovesse ammettere la riserva di cui all'art. 362 non si vedrebbe per quale motivo non si dovrebbe tener conto anche di quella espressa nell'art. 61 cp. 1 CO concernente la deroga del diritto pubblico per le azioni contro la Confederazione fondate sugli art. 41 ss. CO. A questo riguardo, l'azione diretta contro la Confederazione è consentita solo nell'ambito della legge federale sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari e quindi, nel testo di tale legge ora abrogato ma applicabile in concreto (15 novembre 1848), soltanto in via sussidiaria, qualora non risulti possibile il risarcimento nei confronti dei funzionari colpevoli (art. 3 cp. 3); BGE 86 I 251 S. 254 per cui, in concreto, l'azione non sarebbe ammissibile nemmeno in quanto fondata sugli art. 41 ss. CO. Seguendo il ragionamento della convenuta si dovrebbe logicamente conseguire che il legislatore, mediante gli art. 128 num. 3 e 129 LAMI, abbia praticamente voluto limitare ai dipendenti delle imprese ferroviarie private, il diritto a valersi della comune azione di risarcimento danni, privando di tale diritto i dipendenti delle analoghe imprese pubbliche e delle poste e creando una distinzione prima inesistente. Una simile interpretazione dell'art. 129 cp. 1 LAMI, peraltro non giustificata da alcun riferimento ai materiali legislativi, non risulta attendibile, anzitutto perchè se una simile disuguaglianza fosse stata voluta, data l'importanza del provvedimento, il testo legislativo l'avrebbe esplicitamente indicata; poi perchè non si vede come la Confederazione avrebbe potuto giustificare l'imposizione alle imprese private di un onere sociale che si sarebbe rifiutata di imporre alle proprie dello stesso genere. Anche la tesi della convenuta, secondo cui l'azione di risarcimento danni, prima riconosciuta al funzionario delle PTT in virtù dei principi esposti nell'art. 339 CO, sarebbe ora sostituita dalle prestazioni previste all'art. 59 del regolamento dei funzionari I, non può essere condivisa, perchè lo StF non contiene alcuna norma abrogativa dello art. 129 cp. 1 LAMI, nè delle norme sulla responsabilità precedentemente applicabili e perchè le prestazioni di cui al citato art. 59 - di carattere eminentemente assistenziale - sono condizionate a presupposti di altra natura. Comunque incombe alla convenuta di dimostrare che tali prestazioni compensano integralmente il danno che l'attore ha subito per gli stessi titoli. Ad ogni modo ciò non è possibile per quanto concerne il danno morale, perchè lo StF nulla prevede al riguardo. Ciò premesso, si deve concludere che gli art. 339 e relativi CO, applicabili in virtù dell'art. 129 cp. 1 LAMI, conferendo al funzionario delle Poste un'azione di risarcimento danni analoga a quella civile, costituiscono BGE 86 I 251 S. 255 parte integrante dell'ordinamento che regola tale rapporto di pubblico impiego.

E. 7

La constatata inesistenza di un danno economico dipendente dall'infortunio non esclude che l'attore possa nondimeno chiedere un indennizzo per titolo di riparazione morale. L. ha subito ferite alla testa ed alla spalla sinistra che non ebbero gravi conseguenze; ma per la

grave lesione al ginocchio dovette subire un'operazione e restare completamente inattivo per 10 mesi. L'attore è poi gravemente menomato dall'invalidità permanente del 50% che lo ha colpito a 18 anni dal normale pensionamento, ancora nel pieno vigore delle sue forze, e che lo costrinse a cambiare le sue normali occupazioni, adempiute con piena soddisfazione propria e dei propri superiori. Il danno morale subito dall'attore è pertanto evidente e il risarcimento richiesto nella misura di fr. 5000 risulta adeguato. La riparazione del torto morale può essere chiesta secondo l'art. 47 CO se riferita ad atto illecito, ma la citata disposizione è resa applicabile dall'art. 99 CO anche al danno morale causato in violazione di obblighi concernenti rapporti di lavoro. La presente azione, riferendosi a una norma di questa natura (art. 339 CO), non è prescritta perchè l'art. 99 CO rinvia alle disposizioni sulla responsabilità per atti illeciti soltanto per quanto concerne la misura della responsabilità; per quanto si riferisce all'esigibilità del risarcimento restano pertanto applicabili le norme sulla responsabilità derivante dal rapporto di lavoro, vale a dire, per la prescrizione, l'art. 127 CO (RU 55 II 37, 80 II 256 ss.). Come già esposto, la Confederazione deve rispondere per la responsabilità dei propri organi postali, a cui è imputabile la colpa per il danno subito dall'attore, mentre a questi non incombe colpa alcuna. Secondo l'art. 129 cp. 2 LAMI, un padrone d'azienda che, come nel caso in esame, abbia pagato i premi dovuti BGE 86 I 251 S. 256 all'assicurazione obbligatoria, può essere tenuto al risarcimento del danno causato da infortunio, solo se questo sia stato cagionato intenzionalmente o per colpa grave. In concreto, la colpa imputabile agli organi delle PTT non è lieve, ma la questione di sapere se trattasi di colpa grave a sensi dell'art. 129 cp. 2 LAMI può rimanere riservata, perchè la suesposta limitazione concerne solo il risarcimento del danno economico. Infatti questa limitazione è stata giustificata dal fatto che l'obbligo al risarcimento di tale danno è in gran parte sostituito dal pagamento dei premi e il diritto relativo dell'assicurato dalle prestazioni dell'Insaì. La riparazione morale non essendo invece compresa nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, la limitazione suesposta non vi ha alcun riferimento, per cui è applicabile al riguardo la norma generale contenuta nell'art. 47 CO, secondo cui la riparazione morale è dovuta anche per colpa lieve (RU 72 II 314/15 consid. 2, 432/33 consid. 7). Comunque, anche tenendo conto dell'intensità della negligenza che ha causato l'infortunio, l'attribuzione della intera somma a questo riguardo richiesta dall'attore è giustificata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.